

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù Scpa 13/12/2018 – 13/12/2023 Tasso Variabile semestrale Eur6m+1,30% Serie DF16”

Assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo.

CODICE ISIN IT0005353781

Articolo 1 – Importo, valore nominale e taglio delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario “BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù Scpa 13/12/2018 – 13/12/2023 Tasso Variabile Eur6m+1,30 Serie DF16” è emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito per un importo massimo totale di Euro 13.000.000 (Euro TREDICI milioni).

Ogni obbligazione è emessa per un valore nominale unitario pari a 1.000 Euro. Il Taglio minimo di sottoscrizione e di negoziazione è pari a 1.000 Euro, con multipli di 1.000 euro. Il numero complessivo delle obbligazioni emesse è pari a 13.000.

Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/1998, e successive modifiche.

Articolo 2 – Collocamento, aumento dell’importo, chiusura anticipata

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito MODULO DI ADESIONE che dovrà essere consegnata presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa e le sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, presso uffici dei promotori finanziari o, se richiesto, presso il domicilio del cliente.

L’adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, come meglio specificato nel Prospetto Semplificato del prestito.

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore al Taglio Minimo.

Il singolo investitore non può sottoscrivere un importo maggiore della differenza fra l’importo massimo dell’emissione e l’importo già sottoscritto da altri investitori.

L’Emittente ha la facoltà, nel corso del periodo di offerta, di aumentare l’importo massimo dell’emissione; di ciò darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta, ovvero tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente www.bancaalpimaritime.it e contestualmente trasmessa alla CONSOB; con le medesime modalità l’Emittente ha la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, durante il medesimo.

L’Emittente può procedere, in qualsiasi momento e durante il periodo di offerta, alla chiusura anticipata dell’offerta qualora le sottoscrizioni eccedano l’importo massimo o in caso di mutate condizioni di mercato o per proprie esigenze; la chiusura anticipata ha l’effetto di sospendere immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste; della chiusura anticipata l’emittente darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta, ovvero tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente www.bancaalpimaritime.it e contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Articolo 3 – Caratteristiche dell’obbligazione

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- > **prezzo di emissione** – le obbligazioni sono emesse alla pari (100/100), senza aggravio di spese o commissioni di collocamento a carico dei sottoscrittori; in caso di sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturato dalla data di godimento alla data di regolamento;
- > **durata** – il prestito obbligazionario dura 60 mesi, (5 anni) dal 13/12/2018 al 13/12/2023;
- > **data di godimento** – 13/12/2018, data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi;
- > **data di scadenza** – 13/12/2023, data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere;

- > **periodo di offerta** – dal 13/12/2018 al 12/06/2019, periodo durante il quale è possibile sottoscrivere le obbligazioni in offerta, salvo chiusura anticipata per raggiungimento dell’ammontare complessivo;
- > **data di regolamento** – data nella quale avviene il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore;
- > **valore nominale** – 1.000 Euro, valore nominale unitario delle obbligazioni;
- > **taglio minimo** – 1.000 Euro, importo minimo sottoscrivibile durante il periodo di offerta e negoziabile dopo tale periodo; multipli di 1.000 euro
- > **parametro di indicizzazione** – tasso Euribor a 6 mesi con divisore 360 giorni aumentato di 1.30 punti percentuali
- > **data e modalità di rilevazione** - il tasso Euribor a sei mesi (base di calcolo 360), verrà rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ciascuna cedola (giorno di riferimento). Qualora la determinazione del tasso Euribor a sei mesi al giorno di riferimento non fosse possibile per un qualsiasi motivo, la cedola verrà calcolata in funzione del tasso Euribor a sei mesi media del mese antecedente il mese di inizio godimento della cedola (base di calcolo 360);
- > **tasso di interesse** – l’importo di ogni cedola verrà determinato dividendo per due il tasso Euribor a sei mesi (base di calcolo 360), rilevato come specificato nel punto precedente e arrotondato al 0.05 più vicino e aumentato di 130 punti base percentuale (1.30%); l’importo della prima cedola sarà 0.525% semestrale, 1,05% su base annua. Considerando le cedole future pari a quella in corso, il rendimento a scadenza lordo è pari a 1.0518%, pari ad un netto del 0.7783%

Articolo 4 – Prezzo di emissione.

L’investitore è tenuto a pagare, alla data di regolamento, il prezzo di emissione delle obbligazioni sottoscritte, oltre al rateo interessi eventualmente maturato dalla data di godimento alla data di sottoscrizione emissione obbligazionaria.

Il rendimento effettivo a scadenza indicato viene determinato dall’Emittente con riferimento sia alla propria politica di raccolta fondi che alle condizioni concorrenziali presenti sul mercato di riferimento in cui l’Emittente medesimo opera; tale impostazione può determinare rendimenti inferiori a quelli dei titoli di stato italiani di pari durata.

Articolo 5 – Commissioni ed oneri.

Non sarà applicata alcuna commissione di collocamento o altro onere in aggiunta al prezzo di emissione.

Articolo 6 – Prezzo di rimborso.

Il prestito sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Articolo 7 – Interessi e parametro di indicizzazione

Le obbligazioni corrispondono delle cedole periodiche il cui importo verrà calcolato applicando al valore nominale il tasso di interesse.

Al fine della determinazione delle cedole viene applicato il seguente metodo di calcolo:

gli interessi, calcolati sulla base del calcolo dei giorni effettivi (convenzionalmente act/act), saranno pagati in rate semestrali posticipate il 13/12 e il 13/06 di ogni anno e saranno indicizzati all’andamento del tasso di interesse, secondo la seguente formula:

((tasso Euribor 6 mesi gg.360 alla data di riferimento) + (1.30)) / 2, computo dei giorni su base act/act

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario successivo senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Articolo 8 – Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A. via Mantegna 6 20154 Milano, mediante accredito sul conto corrente dell'investitore,

Articolo 9 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 26%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97.

Ogni eventuale variazione della normativa fiscale di riferimento troverà applicazione automatica a cura della Banca, che funge da sostituto di imposta ed opererà le ritenute alla fonte.

Articolo 10 – Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 11 – Mercati e negoziazione

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

L'Emittente NON assume l'onere di controparte, pertanto NON si impegna al riacquisto di qualsiasi quantitativo di obbligazioni su richiesta dell'investitore. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno determinati mediante l'ausilio di un modello di pricing come specificato nel documento "Policy di valutazione e pricing" disponibile sul sito internet www.bancaalpimaritime.it e presso la Sede e le Filiali della Banca.

Al fair value così ottenuto, la Banca potrà applicare una commissione percentuale (mark-up) nella misura massima (attualmente pari allo 2%) indicata nello stesso documento di cui sopra; verranno inoltre recuperate le spese di eseguito di euro 5,50 per ogni singola operazione.

La Banca si riserva la facoltà di estinguere le obbligazioni riacquistate dai clienti pur continuando a garantire la liquidabilità dell'obbligazione ai restanti possessori del titolo.

Articolo 12 – Garanzie

Le obbligazioni prevedono il rimborso del capitale a scadenza ed il pagamento periodico degli interessi.

Le obbligazioni NON rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Articolo 13 – Legge applicabile e foro competente

Il presente prestito obbligazionario è interamente regolato dalla legge italiana. Il Foro competente è quello di Mondovì (CN); ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n.206 (Codice del Consumo), il Foro di residenza o elettivo di questo ultimo.

Articolo 14 – Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni dell'emittente Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancaalpimaritime.it

Articolo 15 – Varie.

La sottoscrizione ovvero il successivo acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Prospetto Semplificato; per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si applicano le norme di Legge.

I sottoscrittori possono ricevere gratuitamente copia del Prospetto Semplificato relativo all'emissione del presente prestito obbligazionario presso la Sede Centrale e le Filiali della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa e sul sito internet www.bancaalpimaritime.it

Si invitano i sottoscrittori a prendere comunque visione dei fattori di rischio elencati nel Prospetto stesso.

DATI ANAGRAFICI:

CONTO CORRENTE DI ADDEBITO:

DOSSIER TITOLI:

per presa visione ed accettazione:

_____;

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, dichiaro/dichiaro di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole: **articolo 7, ultimo comma** (condizioni per il pagamento degli interessi qualora la data stacco cada in giorno non lavorativo bancario), **articolo 12, secondo comma** (limiti e portata dell'intervento del Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo), **articolo 13** (deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria)

(Luogo)

(Data)

_____;

_____;

Visto operatore della Banca
